



ORDINANZA 2 del 02 Luglio 2026

**ART. 192 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI BONIFICA E RIPRISTINO DEI LUOGHI UBICATI SS 35 al
Km 60+100 lato dx e IDENTIFICATI AL CATASTO AL FOGLIO — - MAPPALE —**

IL SINDACO

Premesso che

- l'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale, adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo prevede che fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che l'art. 255 del suddetto D. Lgs. n. 152/06 al comma 3, il quale prevede che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3;

Constatato che

con comunicazione via posta elettronica certificata lo scorso 27 gennaio 2026, alla ditta _____
_____, intestataria del terreno identificato al foglio — mappale —, si dava
riscontro della presenza di materiale abbandonato presso l'area in proprietà e, si chiedeva di porre in



essere tutte le attività necessarie al fine di eliminare il potenziale rischio derivante dall'accumulo incontrollato di rifiuti.

Valutato che

alla suddetta richiesta, non è pervenuto riscontro;

Richiamato che

in data 22 aprile 2026, il sindaco pro tempore di Villalvernia, presso la locale stazione dei Carabinieri, sporgeva formale denuncia per abbandono di rifiuti sull'area identificata al foglio – mappale — di questo comune e in proprietà della citata -----;

Vista

la comunicazione pervenuta a questi uffici da parte del personale operativo del Nucleo Carabinieri Forestale di Tortona, dove si dava riscontro di segnalazione pervenuta a tale organo da parte di soggetto privato che recitava " *buonasera, con la presente mail intendo segnalare la presenza di un notevole accumulo di spazzatura, quasi una piccola discarica all'aperto, nello spiazzo vicino al Motel abbandonato Bar Villa di Villalvernia, localizzato sulla SS 35 bis dei Giovi statale dei Giovi subito sulla destra uscendo dal paese in direzione Serravalle Scrivia. Allego le foto dell'accumulo allo stato attuale, che aumenta di giorno in giorno e che nessun Ente o Istituzione ha preso in considerazione sinora; trattasi di potenziale problematica a livello igienico, considerando anche l'incidenza del caldo estivo.*"

Specificato che

il personale dell'ufficio tecnico, durante le attività di sopralluogo, restando esterno all'area citata, ma nella condizione di poter verificare quanto in essa presente, ha riscontrato la presenza di:

- rifiuti abbandonati, consistenti in utensili e mobilio, sacchi neri contenenti materiale non identificabile, macerie varie;
- il fondo è caratterizzato dall'assenza di recinzioni e/o sbarre, e/o cartelli dissuasivi;

Appurato pertanto che

- risulta integrata la fattispecie prevista dall' art. 192, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 (abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti) ascrivibile a ignoti;
- pur a fronte di precedenti abbandoni nell'area in questione, non risultano adottati dal proprietario accorgimenti volti ad impedire che l'area diventi una potenziale zona di discarica;

Ritenuto che

si debba provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Vista

la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata in dettaglio nella documentazione agli atti sopra richiamata;



Appurato che la giurisprudenza

- afferma la responsabilità del proprietario che abbia omissso quelle cautele che "l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area" per impedire, o quantomeno limitare, l'illecito sversamento o abbandono di rifiuti da parte di terzi, e del proprietario che non abbia tempestivamente adottato misure preventive adeguate come sistemi di videosorveglianza, recinzioni o quant'altro (cfr. tra altre, Cons. Stato, sez. III, 1 dicembre 2017, n. 5632; Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4472; III, 22 marzo 2011, n. 6525; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 765; 18 dicembre 2015, n. 5757; 4 marzo 2011, n. 1384);
- sostiene che l'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 comma 3 può essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786);
- qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all'amministrazione di disporre l'ordine di rimozione nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti e a salvaguardare l'ambiente (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 10-03-2021, n. 2046, Cons. Stato, Sez. V, 8/7/2019, n. 4781, Cassazione civile, Sez. III, 10 settembre 2019, n. 22526 e Cassazione Civile, Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14612);

Considerato che

permanendo l'attuale situazione, sussistono rischi per la salute pubblica e possono registrarsi ulteriori depositi di rifiuti in prossimità di quelli esistenti;

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la l. n. 257/1992 e s.m.i.;

ORDINA

al legale rappresentate della -----, di provvedere con sollecitudine, e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area, previa caratterizzazione/classificazione, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle procedure da essa previste.

ORDINA ALTRESI' ALLO STESSO DESTINATARIO

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere misure/presidi necessari per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'area di proprietà privata;



INFORMA che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Villalvernia;
- l'ufficio titolare del procedimento è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica Ambiente del comune di Villalvernia ed il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Sindaco Pepe Giampaolo;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Villalvernia con sede in Villalvernia, via Roma 12, orario: martedì 10.00-12.30, telefono 013183152;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- i destinatari del provvedimento, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento possa determinare un pregiudizio e i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della citata L. n.241/1990 e di presentare memorie scritte e documenti, preferibilmente, salvo i soggetti obbligati, per via telematica all'indirizzo PEC villalvernia@pcert.it entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente avviso e che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i disposti di cui all'art. 44, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., ricordando che ai sensi di tale normativa la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione comporta fra l'altro l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative;

INDICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 1199/77 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

DISPONE

La pubblicità dei summenzionati provvedimenti verrà effettuata mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale. Sono delegati della vigilanza e del controllo tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. Le forze di Polizia sono autorizzate a derogare e far derogare in caso di necessità alle presenti disposizioni. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

- -----pecimprese.it
- Comando Stazione Carabinieri di Villalvernia: tal28424@pec.carabinieri.it
- Nucleo Carabinieri Forestale di Tortona: fal43342@pec.carabinieri.it

Il Sindaco
F. to Giampaolo **PEPE**